

Al comma 1 sopprimere la lettera hh).

2. 92.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sostituire la lettera hh) con la seguente:

hh) ridefinire il sistema di finanziamento delle aziende, introducendo vincoli di spesa complessivi legati alla compatibilità di bilancio e prevedendo una utilizzazione flessibile del bilancio stesso in relazione agli obiettivi di salute programmati secondo i principi della contabilità economica consentendo la contrazione di mutui garantiti da ipoteche sul patrimonio immobiliare delle stesse; istituzionalizzando per le aziende la possibilità di dar vita a società miste a capitale pubblico e privato per lo svolgimento in forma integrata della gestione di forme differenziate di assistenza così come previsto dall'articolo 9 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. 61.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera hh) sopprimere le seguenti parole: tenendo in considerazione, per quanto attiene le strutture private, la specificità di quelle non a fini di lucro;

2. 93.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera hh), sostituire la parola: accanto con la seguente: insieme.

2. 223.

La Commissione.

Al comma 1, lettera hh) aggiungere in fine le parole: prevedendo altresì per quanto riguarda le aziende ospedaliere una nuova valutazione delle modalità di paga-

mento secondo un uso corretto delle tariffe DRG in modo che siano più sensibili alla casistica reale.

2. 62.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera hh) aggiungere in fine le parole: senza turbare le cure da dare al malato e la professionalità dei medici.

2. 113.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera hh) aggiungere in fine le seguenti parole: e prevedendo una utilizzazione flessibile dei *budget* relativamente agli obiettivi di salute programmati secondo i principi della contabilità economica; consentendo la contrazione di mutui garantiti da ipoteche sul patrimonio immobiliare delle stesse; istituzionalizzando per le aziende la possibilità di dar vita a società miste a capitale pubblico e privato per lo svolgimento in forma integrata della gestione di forme differenziate di assistenza così come previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 7.

2. 114.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, sostituire la lettera ii) con la seguente:

ii) prevedere le modalità attraverso le quali l'agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 93, n. 266, segnala alle regioni l'adozione di interventi volti al recupero dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità nella gestione dei servizi sanitari; fornisce alle regioni stesse il supporto tecnico per la redazione di pro-

grammi operativi; assicura il costante monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie, nonché dell'attuazione dei protocolli d'intesa tra università e regioni previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

***2. 116**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1 sostituire la lettera ii) con la seguente:

ii) prevedere le modalità attraverso le quali l'agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 299, segnala alle regioni l'adozione di interventi volti al recupero dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità nella gestione dei servizi sanitari; fornisce alle regioni stesse il supporto tecnico per la redazione di programmi operativi; assicura il costante monitoraggio della modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie, nonché dell'attuazione dei protocolli d'intesa tra università e regioni previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

***2. 63.**

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ii) sopprimere le parole e le garanzie.

2. 64.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ii), sostituire le parole: attraverso le quali l'agenzia con le

seguenti: conferendo risorse e strumenti attraverso i quali l'agenzia.

2. 117.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera ii) dopo la parola: fornisce aggiungere le seguenti: su richiesta.

2. 65.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ii) dopo le parole: fornisce alle regioni sopprimere la seguente: stesse.

2. 66.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ii), sopprimere le parole: trasmettendo le relative valutazioni al Ministro della Sanità.

2. 118

Conti, Carlesi.

Al comma 1 sopprimere la lettera II)

2. 67.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera II), sopprimere le parole: e sulla base delle segnalazioni trasmesse dall'agenzia per i servizi sanitari regionali, ai sensi della lettera ii)

2. 120.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera II) sopprimere le parole da: applica le penalizzazioni fino alla fine del periodo.

***2. 121**

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera ll) sopprimere le parole da: applica le penalizzazioni fino alla fine del periodo.

***2. 68.**

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera ll), sopprimere le parole: sentito il parere dell'agenzia.

2. 119.

Carlesi, Conti

Al comma 1, lettera ll), sopprimere le parole: su parere dell'agenzia e.

2. 200.

Carlesi, Conti.

Al comma 1 sopprimere la lettera mm)

***2. 123.**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1 sopprimere la lettera mm)

***2. 69.**

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, sostituire la lettera mm), con la seguente:

mm) stabilire modalità e termini per uniformare l'età pensionabile per il personale della dirigenza dell'area medica dipendente dal SSN a quella di tutti gli altri alti dirigenti della Pubblica amministrazione, prevedendo altresì disposizioni sull'età massima per la cessazione dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 8 del disegno di legge 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. 5.

Filocamo, Massidda, Divella.

Al comma 1, sostituire la lettera mm) con la seguente:

mm) stabilire modalità e termini di riduzione dell'età pensionabile per il personale della dirigenza e dell'area medica dipendente dalla SSN, prevedendo, per il personale docente universitario della facoltà di medicina e chirurgia, la graduale cessazione delle funzioni dirigenziali assistenziali, nel rispetto del relativo stato giuridico; prevedere altresì la cessazione dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni ed integrazioni

2. 100.

Petrella.

Al comma 1, lettera mm) sostituire le parole: modalità e termini, con le seguenti: le linee di indirizzo e coordinamento per la disciplina della riduzione dell'età pensionabile.

2. 70.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 lettera mm) dopo le parole: modalità e termini, aggiungere le seguenti: per la graduale.

2. 71.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 lettera mm) sopprimere le parole da: prevedere fino alla fine della lettera.

2. 220.

Baiamonte.

Al comma 1, lettera mm), dopo le parole: universitario, aggiungere le seguenti: di concerto con il MURST

2. 125.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera mm) sostituire le parole: settantesimo e al sessantottesimo con le seguenti: settantaduesimo e settantesimo.

2. 124

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera mm) aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quelli con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta.

***2. 126.**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera mm) aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione di quelli con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta.

***2. 72.**

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, lettera mm) aggiungere in fine le seguenti parole: con esclusione dei servizi di continuità assistenziale.

2. 103.

Saia, Maura Cossutta, Valpiana.

Al comma 1, lettera mm) aggiungere in fine le parole: prevedere, infine, per le aree di attività individuate dalle regioni per la guardia medica e al medicina dei servizi, l'inquadramento, a domanda, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico, previo giudizio di idoneità, dei medici addetti a tali attività titolari di incarico a tempo indeterminato per un periodo di almeno cinque anni, maturato anche successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della presente legge.

2. 73.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera mm) aggiungere la seguente:

mm-bis) la riduzione dell'età pensionabile è da realizzare mediante lo strumento della contrattazione tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare l'autonomia e l'equilibrio delle gestioni pensionistiche

2. 74.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera mm) aggiungere la seguente:

mm-bis) prevedere, in conformità al dettato dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, per le aree di attività individuate dalle Regioni per la guardia medica e la medicina dei servizi, l'inquadramento, a domanda, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico, previo giudizio di idoneità dei medici addetti a tali attività titolari di incarico a tempo indeterminato per un periodo di almeno cinque anni, maturato anche successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni

2. 75.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera mm) aggiungere la seguente:

mm-bis) individuare il dipartimento regionale autonomo per l'emergenza dotato di strutture, tecnologie e organico adeguati, prevedendo finanziamento dal Fondo sanitario nazionale in conto capitale mirati a questo scopo.

2. 76.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera mm) aggiungere la seguente:

mm-bis) prevedere la possibilità di utilizzare, per chi ne fa richiesta, una

contrattazione a *part-time* per il personale sanitario, non sanitario e amministrativo.

2. 77.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 dopo la lettera mm) aggiungere la seguente:

mm-bis) prevedere la destinazione di una quota percentuale del fondo sanitario nazionale all'attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ai diversi livelli nazionale, regionale e aziendale, con particolare riferimento alla verifica del rispetto delle Carte dei servizi, dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, degli obiettivi fissati dalla programmazione e della qualità.

2. 78.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, sopprimere la lettera nn)

2. 127.

Conti, Carlesi.

Al comma 1, lettera nn) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ricorrendo anche agli appositi rapporti di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nell'osservanza oltre che dei principi ivi stabiliti dei seguenti criteri:

a) non sussistenza, a carico dei professionisti comunque operanti nell'ambito del rapporto con le aziende USL, delle incompatibilità stabilite dalla vigente normativa;

b) applicazione di tariffe uniformi nell'ambito della Regione;

c) la contribuzione all'Ente di previdenza di categoria a favore dei professionisti operanti nell'ambito dei rapporti con

l'Azienda USL, con il concorso dell'Azienda e del professionista.

***2. 128.**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, lettera nn) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ricorrendo anche agli appositi rapporti di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nell'osservanza oltre che dei principi ivi stabiliti dei seguenti criteri:

a) non sussistenza, a carico dei professionisti comunque operanti nell'ambito del rapporto con le aziende USL, delle incompatibilità stabilite dalla vigente normativa;

b) applicazione di tariffe uniformi nell'ambito della Regione;

c) la contribuzione all'Ente di previdenza di categoria a favore dei professionisti operanti nell'ambito dei rapporti con l'Azienda USL, con il concorso dell'Azienda e del professionista.

***2. 129.**

Del Barone.

Al comma 1, lettera oo) dopo la parola: prevedere *aggiungere le seguenti* che le Regioni individuino.

2. 95.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 lettera oo), sostituire la parola: coordinando *con le seguenti:* prevedendo forme di coordinamento tra.

2. 224.

La Commissione.

Al comma 1, lettera oo) sopprimere le seguenti parole: definire le modalità del

coordinamento tra i dipartimenti di prevenzione e le agenzie regionali per l'ambiente.

2. 96.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1 sopprimere la lettera pp).

2. 97.

Cè, Calderoli, Balocchi, Covre.

Al comma 1, sostituire la lettera pp) con la seguente:

pp) provvedere alla riorganizzazione del servizio di medicina penitenziaria attraverso il coordinamento tra l'amministrazione della giustizia ed il Servizio sanitario nazionale, attribuendo al Ministro della sanità l'indirizzo guida di programmazione ed organizzazione, funzionamento e controllo dei servizi sanitari penitenziari.

Al fine di rendere più incisivo e meno frammentario il criterio di territorialità compete altresì al Ministero della sanità il percorso penitenziario del tossicodipendente e del disturbato mentale.

Al Ministero della sanità compete anche la formazione del personale dell'area sanitaria.

2. 130.

Del Barone.

Al comma 1, lettera pp), sostituire le parole da: provvedere fino a: opportune sperimentazioni con le seguenti: provvedere, nei limiti consentiti dalla peculiarità della materia, al riordino della medicina penitenziaria prevedendone il funzionamento nell'ambito del servizio sanitario nazionale; garantire il diritto alla salute delle persone detenute o internate anche attraverso la graduale riconduzione al Ser-

vizio sanitario nazionale, con opportune sperimentazioni,

2. 240.

La Commissione.

Al comma 1, alla lettera pp), sostituire le parole: su proposta del Ministro di grazia e giustizia con le seguenti: di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

2. 230.

La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera pp), aggiungere la seguente:

qq) Per la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, in ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario e del particolare regime di autonomi si procede attraverso apposite norme di attuazione degli Statuti.

2. 102.

Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, la regione Valle d'Aosta, la regioni Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai decreti legislativi attuativi della presente legge nei limiti dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. 243.

Governo.

Al comma 1, lettera pp), sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. 242.

La Commissione.

**PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE: REVISIONE
DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE (3931)**

(A.C. 3931 — sezione 1)

ART. 70.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indire le elezioni della Camera dei deputati prima del termine ordinario, nel caso di dimissioni del Governo ai sensi dell'articolo 74. La Camera dei deputati non può essere sciolta nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica. Se il termine ordinario scade nel periodo predetto, la durata della Camera dei deputati è prorogata. Le elezioni della nuova Camera dei deputati si svolgono entro sei mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.

Il potere di cui al primo comma non può essere esercitato durante l'anno che segue le elezioni della Camera dei deputati, qualora siano avvenute successivamente all'elezione del Presidente della Repubblica.

Se il termine della legislatura scade nel penultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, le elezioni della Camera dei deputati sono anticipate del tempo necessario per precedere di dodici mesi l'elezione del Presidente della Repubblica.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 70 DEL TESTO COSTITUZIONALE

ART. 70.

Sopprimerlo.

***70. 1.** (C. 73. 22)
Taradash, Colletti.

Sopprimerlo.

***70. 59.** (C. 73. 59)
Malavenda.

Sopprimerlo.

***70. 66.** (C. 73. 22)
Martino, Savelli, Buttiglione, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Carmelo Carrara, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Martino, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Sanza, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborcelli, Taradash, Tarditi, Tassone, Viale.

Sopprimerlo.

***70. 68.** (C. 73. 22)
Buttiglione, Sanza, Tassone.

Sopprimerlo.

***70. 69.** (C. 73. 22)
Giovannardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di

Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 70. - Il Presidente della Repubblica, sentito il Primo ministro e il Presidente della Camera, può sciogliere le Camere. Non può esercitare tale potere nel primo anno della legislatura e negli ultimi sei mesi del proprio mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

70. 2. (C. 73. 17.)

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 70. - Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sciogliere la Camera dei deputati prima del termine ordinario. La Camera dei deputati non può essere sciolta durante i dodici mesi che seguono la sua elezione o nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica.

70. 3. (C. 73. 44.)

D'Amico, Bordon, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Targetti, Masi, Taradash, La Malfa, Sbarbati, Veltri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 70. - Oltre che nei casi di scioglimento necessario per dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica può sciogliere anticipatamente la Camera dei deputati ed indire nuove elezioni su proposta del Primo Ministro, sentiti i Presidenti delle Camere.

70. 67. (S. 73. 1)

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 70. - Il Presidente della Repubblica scioglie l'Assemblea nazionale nel caso previsto dall'articolo 75.

***70. 6.** (C. 73. 2.)

Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 70. - Il Presidente della Repubblica scioglie l'Assemblea nazionale nel caso previsto dall'articolo 75.

***70. 7.** (C. 73. 4.)

Nardini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 70. - Il Presidente della Repubblica scioglie l'Assemblea nazionale nel caso previsto dall'articolo 75.

***70. 8.** (C. 73. 60.)

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 70. - Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati, sentiti il Primo ministro, il Presidente della Camera dei deputati ed il Capo dell'opposizione.

Non può esercitare tale facoltà nell'ultimo semestre del suo mandato.

Se il termine della legislatura scade nel periodo predetto, la durata della Camera dei deputati è prorogata. Le elezioni della nuova Camera dei deputati si svolgono entro tre mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.

La Camera dei deputati non può essere comunque sciolta nei dodici mesi che seguono le elezioni qualora queste siano avvenute successivamente all'elezione del Presidente della Repubblica.

70. 4. (C. 73. 24.)

Taradash, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 70. - Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati e

indire le elezioni prima del termine ordinario quando, sentiti il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, ne ravvisa la necessità o in caso di dimissioni del Governo ai sensi dell'articolo 74.

La Camera dei deputati non può essere sciolta prima del termine ordinario durante il primo anno che segue la sua elezione.

70. 5. (C. 73. 18.)

D'Amico, Li Calzi, Rivera, Lamacchia, Mangiacavallo, Bastianoni, Orlando, Testa, Masi.

Sopprimere il primo comma.

***70. 9.** (C. 73. 26.)

Fontan, Maroni, Fontanini.

Sopprimere il primo comma.

***70. 10.** (S. 73. 14.)

Malavenda.

Sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i rispettivi Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Le Camere non possono essere sciolte durante i sei mesi che seguono le elezioni. Il termine è di dieci mesi qualora le elezioni siano avvenute successivamente all'elezione del Presidente della Repubblica.

70. 62. (C. 73. 54)

Pivetti.

Sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera e del Senato

della Repubblica, sciogliere la Camera dei deputati prima del termine ordinario. La Camera dei deputati non può essere sciolta durante i dodici mesi che seguono la sua elezione.

70. 52. (S. 73. 27)

Mancina, Cennamo, Fredda, Salvati, Brunale, Vannoni, Pezzoni, Targetti, Agostini.

Al primo comma, sopprimere il primo periodo.

70. 11. (C. 73. 61.)

Malavenda.

Al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei Deputati, sentiti il Primo ministro, il Presidente della Camera dei deputati ed il Capo dell'opposizione.

70. 13. (C. 73. 24.)

Taradash, Colletti.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: Presidente della Repubblica *fino a:* Senato della Repubblica *con le seguenti:* Presidente della Repubblica federale, può sentiti i Presidenti dell'Assemblea federale e dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni;

Consequentemente al medesimo primo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Camera dei deputati *con le seguenti:* Assemblea federale;

Consequentemente al medesimo primo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Senato della Repubblica *con le seguenti:* Assemblea degli Stati e delle regioni.

70. 12. (S. 73. 26.)

Stucchi, Cavaliere.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica *con le seguenti:* sentito il Presidente della Camera dei deputati.

***70. 14.** (C. 73. 27.)

Taradash, Colletti.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica *con le seguenti:* sentito il Presidente della Camera dei deputati.

***70. 53.** (C. 73. 43)

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli, Servodio, Ruggeri, Saonara, Scantamburlo, Repetto, Monaco, Armando Veneto, Frigato, Castellani, Risari, Bielli, Fioroni, Ferrari, Giovanni Bianchi, Polenta.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: e del Senato della Repubblica, *con le seguenti:* e del Senato delle regioni.

70. 15. (C. 73. 28.)

Crema, Boselli, Sergio Fumagalli, Cereigna, Leone Delfino, Villetti, Brancati.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole: indire le elezioni della Camera dei deputati prima del termine ordinario *con le seguenti:* sciogliere la Camera dei deputati.

70. 16. (C. 73. 29.)

Taradash, Colletti.

Al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: nel caso di dimissioni del Governo ai sensi dell'articolo 74.

70. 17. (C. 73. 31 e C. 73. 32.)

Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigiacomo, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bonaiuti, Frattini, Martino, Melograni, Vito, Taradash, Colletti.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: nel caso *fino alla fine del periodo con le seguenti:* ove il Governo non riesca ad attuare in Parlamento il proprio indirizzo politico, ovvero quando, a seguito di sfiducia al Governo da parte del Parlamento, la composizione della Camera non consenta la formazione di un nuovo Governo.

70. 18. (C. 73. 33.)

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: nel caso *fino alla fine del periodo con le seguenti:* ove risulti impossibile al Governo attuare in Parlamento il proprio indirizzo politico, ovvero quando, a seguito di sfiducia al Governo da parte del Parlamento, risulti impossibile la formazione di un nuovo Governo.

70. 19. (C. 73. 34.)

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: nel caso *fino alla fine del periodo con le seguenti:* qualora, a seguito delle dimissioni del Governo, non risulta possibile dar vita ad un nuovo Governo che abbia la fiducia del Parlamento.

70. 20. (S. 73. 3)

Armando Cossutta, Diliberto, Meloni, Vendola.

Al primo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , quinto comma, lettere *b)* e *c)*, limitatamente ai casi in cui non sia stato proposto un nuovo Primo ministro.

70. 21. (S. 73. 4)

Armando Cossutta, Diliberto, Meloni, Vendola.

Al primo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: quinto comma, lettera *b)*, e sesto comma, primo periodo.

70. 22. (C. 73. 19.)

Lucchese, Cardinale, De Franciscis.

Al primo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero qualora si determini un grave stato di crisi nei rapporti parlamentari tale da pregiudicare l'unità di indirizzo politico del Governo.

70. 26. (C. 73. 35.)

Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigiacomo, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bonaiuti, Frattini, Martino, Melograni, Vito.

Al primo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero qualora deliberazioni della Camera dei deputati determinino un grave stato di crisi nei rapporti parlamentari tale da pregiudicare l'unità di indirizzo politico del Governo.

70. 23. (C. 73. 36.)

Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigiacomo, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bonaiuti, Frattini, Martino, Melograni, Vito.

Al primo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero qualora la Camera dei deputati abbia adottato una deliberazione che pregiudica l'attuazione dell'indirizzo politico del Governo.

70. 24. (C. 73. 37.)

Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigiacomo, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bonaiuti, Frattini, Martino, Melograni, Vito.

Al primo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e negli altri casi in cui sia irreversibilmente compromessa la funzionalità delle assemblee parlamentari.

70. 25. (C. 73. 58.)

Calderisi, Rebuffa.

Al primo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nel caso in cui il

Primo ministro non ottemperi alla richiesta di cui all'articolo 66, primo comma, lettera d).

70. 27.

Calderisi, Rebuffa.

Al primo comma, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

***70. 28.** (C. 73. 62.)

Malavenda.

Al primo comma, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

***70. 29.** (C. 73. 62.)

Grimaldi, Meloni.

Al primo comma, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

***70. 30.** (C. 73. 62.)

Lucchese, Cardinale, De Franciscis.

Al primo comma, sopprimere il secondo periodo.

70. 31. (C. 73. 20.)

Malavenda.

Al primo comma, sopprimere il terzo periodo.

70. 32. (S. 73. 9.)

Malavenda.

Al primo comma, sopprimere il quarto periodo.

70. 33. (C. 73. 12.)

Malavenda.

Al primo comma, quarto periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.

***70. 34.** (C. 73. 64.)
Taradash, Colletti.

Al primo comma, quarto periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.

***70. 35.** (C. 73. 64.)
Malavenda.

(Segue una serie di due emendamenti a firma Malavenda recanti variazioni a scalare)

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Il Presidente della Repubblica può altresì, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sciogliere la Camera dei deputati prima del termine ordinario anche in assenza delle dimissioni del Governo ai sensi dell'articolo 74. In tal caso il Presidente decade dal suo mandato. Il Presidente del Senato indice l'elezione del nuovo Presidente che deve avvenire nello stesso giorno dell'elezione della nuova Camera dei deputati.

70. 36. (C. 73. 45.)
D'Amico, Bordon, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Targetti, Occhetto, Masi, Veltri, Taradash, Fredda.

Sopprimere il secondo e il terzo comma.

***70. 37.**
Armaroli, Anedda.

Sopprimere il secondo e il terzo comma.

***70. 51.**
Scalia, Mattioli.

Sopprimere il secondo comma.

****70. 38.**
Grimaldi, Meloni.

Sopprimere il secondo comma.

****70. 39.**
Lucchese, Cardinale, De Franciscis.

Sopprimere il secondo comma.

****70. 60.**
Malavenda.

Sopprimere il secondo comma.

****70. 62.**
Pivetti.

Al secondo comma, sostituire le parole da: Il potere fino a: l'anno che segue con le seguenti: La Camera dei deputati non può essere sciolta durante i dodici mesi che seguono le elezioni. Il potere di cui al primo comma non può essere esercitato durante i ventiquattro mesi che seguono

70. 40.
Armando Cossutta, Bertinotti, Meloni, Vendola.

Al secondo comma sostituire le parole da: Il potere fino a: l'anno che segue con le seguenti: La Camera dei deputati non può essere sciolta durante i dodici mesi che seguono le elezioni. Il potere di cui al primo comma non può essere esercitato durante i diciotto mesi che seguono

70. 41.
Armando Cossutta, Bertinotti, Meloni, Vendola.

Al secondo comma, sostituire le parole: l'anno che segue con le seguenti: i due anni che seguono.

70. 50.
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Mattioli, Procacci, Scalia, Turrioni.

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Le Camere, in seduta congiunta si possono opporre allo scioglimento mediante adozione di risoluzione assunta a maggioranza assoluta dei loro componenti entro quindici giorni dalla data del decreto di scioglimento. Con la risoluzione le Camere possono esigere le dimissioni del Presidente: In ogni caso, decorsi quindici giorni dall'adozione della risoluzione, si procede alla indizione dell'elezione del Presidente, che deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivi.

70. 42.

Fontan.

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Qualora si costituisca una maggioranza di governo diversa da quella elettorale, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla formazione del nuovo Governo.

70. 48. (C. 73. 500.)

Palma.

Sopprimere il terzo comma

***70. 43.**

Grimaldi, Meloni.

Sopprimere il terzo comma

***70. 44.**

Lucchese, Cardinale, De Franciscis.

Sopprimere il terzo comma.

***70. 58.**

Malavenda.

Sopprimere il terzo comma.

***70. 63.**

Pivetti.

Al terzo comma, sopprimere le parole: per precedere di dodici mesi l'elezione del Presidente della Repubblica.

70. 57.

Malavenda.

Al terzo comma, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due giorni.

70. 48.

Malavenda.

(Segue una serie di 550 emendamenti a firma Malavenda recanti variazioni a scalare)

Al terzo comma, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: tre mesi

70. 45.

Fontan, Fontanini, Maroni.

Al terzo comma, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quattro mesi

70. 46.

Fontan, Fontanini, Maroni.

Al terzo comma, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

70. 47.

Fontan, Fontanini, Maroni.

Al terzo comma sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 365 giorni

70. 599.

Malavenda.

EMENDAMENTO DELLA COMMISSIONE PRESENTATO
IL 20 MAGGIO 1998

Sostituirlo con il seguente:

ART. 70. — Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, può, nel caso di dimissioni del Governo, sciogliere la Camera dei deputati ed indire nuove elezioni.

Non può esercitare tale facoltà nell'ultimo semestre del suo mandato. Se il termine della legislatura scade nel periodo predetto, le elezioni della nuova camera

dei deputati si svolgono entro sei mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.

La Camera dei deputati non può essere sciolta durante l'anno che segue le sue elezioni, qualora siano avvenute dopo l'elezione del Presidente della Repubblica.

Se il termine della legislatura scade nel penultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, le elezioni della Camera dei deputati sono anticipate del tempo necessario per precedere di dodici mesi l'elezione del Presidente della Repubblica.

70. 70.

La Commissione.